

## E

# **Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità** (Legge sul libero passaggio, LFLP)

*Disegno*

## **Modifica del**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 1999<sup>1</sup>,  
*decreta:*

## I

La legge federale del 17 dicembre 1993<sup>2</sup> sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:

## **Sezione 7: Applicabilità della LPP**

### *Art. 25*

Le disposizioni della LPP<sup>3</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità concernenti il contenzioso, il trattamento e la comunicazione di dati personali, la consultazione degli atti, l'obbligo del segreto, nonché l'assistenza amministrativa si applicano per analogia.

## II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Entra in vigore il 1° gennaio 2001.

1836

<sup>1</sup> FF 2000 205

<sup>2</sup> RS 831.42

<sup>3</sup> RS 831.40